



AVVISO

I.M.U. – T.A.S.I.

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (art. 1 comma 639), a partire dal 01/01/2014, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da una componente patrimoniale - I.MU (imposta municipale propria) e di una componente riferita ai servizi indivisibili - T.A.S.I.

PER I FABBRICATI

ENTRO IL 16 GIUGNO A VALFLORIANA

SI PAGA SOLO I.M.U

IL PAGAMENTO DELLA T.A.S.I. È RIMANDATO ALL'AUTUNNO

(data precisa deve ancora essere definita dal Governo)

INOLTRE - TENUTO CONTO

CHE L'AMMINISTRAZIONE INTENDE RIVEDERE IL CRITERIO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI, E CHE NECESSITA RILEVARE QUELLE DIVENUTE EDIFICABILI CON LA VARIANTE APPROVATA NEL 2013

PER LE AREE FABBRICABILI IL PAGAMENTO DELL'IMU È RIMANDATO ALL'AUTUNNO

SE NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE CATASTALI SUGLI IMMOBILI, NON ESSENDO VARIATE LE ALIQUOTE IMU sui FABBRICATI, A GIUGNO 2014 SI PAGA IL MEDESIMO IMPORTO PAGATO IN ACCONTO NEL 2013

(ESENTE IMU E TASI LA PRIMA CASA!!!)

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Sono assimilate alle unità immobiliare ad abitazioni principale (vigente Regolamento I.U.C.) – gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate + 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 - se l'immobile è classificato in cat A/1, A/8, A/9 si applicano aliquote e detrazioni esposte nella prima e seconda riga | ESENTE | ESENTE |
| Tutti gli altri fabbricati ad uso abitativo (" secondo case ") e rispettive pertinenze (senza limiti numerici) | 7,83 per mille | 1,5 per mille |
| Tutti gli altri fabbricati "non abitativi" (cat. A10, -B – C diversi da sopra – D) | 7,6 per mille | 1,5 per mille |
| Aree fabbricabili e immobili in ristrutturazione | 7,83 per mille | 0,0 per mille |

Ai sensi dell'art. 21 bis della L.P.1/2014 SONO ESENTI **TASI, fra l'altro:**

d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, **destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), **a eccezione (QUINDI PAGANO LA TASI)**

- 1) degli immobili rurali strumentali; si applica una **detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;**
- 2) degli immobili **destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate (in cat C1 e D5)**
- 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria **A 10;**
- 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

3. Sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), **gli occupanti dell'immobile**. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.

Ci scusiamo per il comprensibile disagio e rimaniamo a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.